

## DIREZIONE REGIONALE PIANI E PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE** 16 settembre 2011, n. 9037.

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 3, comma 1, lett. p). Limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

### IL DIRETTORE REGIONALE

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la D.G.R.L. n. 337 del 24 luglio 2010 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia residenziale, Terzo settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori all'Arch. Paolo Agostini;

**VISTA** la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 concernente "Modalità per la determinazione del reddito";

**VISTA** la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art. 3 comma 1 lett. p) che riserva alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e l'aggiornamento biennale degli stessi sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

**VISTO** l'art. 50 comma 2bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, al sensi del quale "il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro. Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l'accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate nell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche; la diminuzione ivi prevista è determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro";

**VISTO** l'art. 7 comma 4 della citata L.r. n. 12/1999 che demanda al dirigente regionale competente in materia di provvedere, ogni due anni, all'aggiornamento dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

**VISTA** la determinazione del Direttore regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale n. 3870 del 9 settembre 2009, che ha aggiornato ed elevato il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale

pubblica destinata all'assistenza abitativa, per il biennio luglio 2009 - luglio 2011 in € 18.702,00;

**VISTE** le risultanze delle rilevazioni ISTAT sugli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al mese di luglio 2011, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011, che evidenziano una variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo del biennio precedente luglio 2009 - luglio 2011 di 4.4%;

**RITENUTO** di dover aggiornare il limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per i bandi e per le domande finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, emessi e pervenute successivamente al 31 luglio 2011 e, conseguentemente a quanto sopra, di dover aggiornare il limite di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, con decorrenza 1 agosto 2011;

#### **DETERMINA**

ai sensi dell'art. 7 comma 4 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e per i motivi indicati in premessa:

1) Il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, con riferimento a quello dell'ultima dichiarazione fiscale, è aggiornato ed elevato, per il biennio luglio 2011 - luglio 2013, in € 19.524,88;

2) Il reddito di cui al punto 1) è da computarsi con le modalità indicate dall'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2 comma 14 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modifiche dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine si applica la diminuzione prevista, determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro.

3) Il suddetto limite di reddito è applicato a partire dai bandi e dalle domande, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, emessi e pervenute dal 1 agosto 2011.

4) Ai fini della decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare fissato con l'art. 50 comma 2bis della L.r. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, viene calcolato aumentando del 40% il limite di reddito per l'accesso e che conseguentemente ammonta ad € 27.334,83, con decorrenza 1 agosto 2011. Il reddito in questione, analogamente a quanto stabilito nel punto 2) della presente determinazione, è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e diffusa sul sito internet della Regione Lazio [http://www.regione.lazio.it/rl\\_casa/](http://www.regione.lazio.it/rl_casa/)

*Il direttore*  
**AGOSTINI**